

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII N. 26

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, SOSPIRI, FLORINO, TRINGALI, BERSELLI, SERVELLO,
FRANCHI FRANCO, BAGHINO, MATTEOLI, MUSCARDINI, MAZZONE**

Presentata il 7 aprile 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul lavoro marginale e sulla tutela della manodopera

ONOREVOLI COLLEGHI! — I tragici fatti avvenuti di recente nel porto di Ravenna, dove ben tredici persone hanno trovato la morte durante i lavori nell'interno di una nave, si sono imposti all'attenzione del pubblico non solamente per la loro emotività, ma anche per i gravi interrogativi che hanno sollevato.

In primo luogo, è parso che nel porto di Ravenna l'assunzione al lavoro avveniva in dispregio dei normali sistemi, e che su quel « fronte del porto » vigeva il sistema del « caporalato », al di fuori di ogni controllo, al di fuori di ogni regola. Eppure questo illegittimo ed illegale sistema di reclutamento della manodopera era noto, era divenuto consuetudinario, ma sembra che nessun ente preposto ai controlli sia intervenuto.

In secondo luogo, quei fatti hanno posto in evidenza quanto scarsa, se non anche mancante, fosse la predisposizione di misure di sicurezza, che pur erano evidenti nella loro necessità, dato il tipo di lavoro che si svolgeva nei cunicoli più profondi di una nave dove mancava, per le stesse caratteristiche dello scafo, una qualsiasi via di fuga alternativa.

Ci sembra, quindi, doveroso e necessario, che di fronte a constatazioni di tanta gravità, il Parlamento affronti questi problemi, che investono il campo del lavoro, attraverso una commissione d'inchiesta, che prendendo l'avvio dai lutti di Ravenna, accerti, per tutto il territorio della Repubblica, il rispetto delle norme che presiedono alle attività lavorative.

Conseguentemente, la commissione, munita dei più ampi poteri, dovrà precisare quando un lavoro da « regolare » diventa « marginale » o « precario », ed a seguito dell'omissione di quali norme. Questa ricerca va fatta per tutti i settori di attività, e per il più esteso possibile numero di comuni, centri di produzione, località, in modo da portare allo scoperto sia gli « usi » in contrasto alle leggi vigenti ma tollerati per consuetudine, sia la presenza del « dolo » quando a queste forme di attività si faccia ricorso per evadere obblighi e disposizioni al fine d'illeciti guadagni.

Altro compito della commissione è quello di accertare l'efficienza, la tempestività, la continuità delle attività istituzionali da parte degli enti preposti al controllo sia dell'assunzione della manodopera sia di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, considerando in particolare se le norme in vigore rispondano ad una effettiva tutela del lavoratore.

Nel campo delle assunzioni uno specifico approfondimento deve essere svolto sulla « intermediazione », nelle sue sva-

riate forme e sotto le sue molteplici denominazioni, che vanno dal cosiddetto « caporalato » alle altrettanto cosiddette « agenzie di collocamento ».

Ma soprattutto la commissione dovrà centrare la sua inchiesta sugli infortuni sul lavoro, accertando per quanta parte siano dovuti a mancata, o inadeguata, applicazione delle norme di sicurezza, oppure per quanta parte a negligenza o imprudenza.

L'indagine è senz'altro complessa, difficile, perché partendo dalle normative vigenti deve accertarne non soltanto la capacità della loro applicazione da parte degli organi preposti, ma anche eventuali lacune o imprecisioni delle leggi stesse, per estendersi, poi, ad un riscontro nei singoli settori d'attività, ed al numero più vasto possibile di comuni.

A conclusione di questo lavoro, difficile e complesso — come abbiamo detto — ma certamente qualificante, la commissione affiderà alla Presidenza della Camera le sue conclusioni che auspichiamo in forma di ben precise proposte e in base alle quali il Parlamento possa intervenire legislativamente.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati nominati dal Presidente della Camera, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo parlamentare, al fine di accertare la diffusione del lavoro « marginale » e la tutela della manodopera coinvolta.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati è scelto tra parlamentari che abbiano un'anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione d'inchiesta in particolare ha il compito di accertare:

a) quando un lavoro può essere definito « marginale » ed in quali settori produttivi si riscontra;

b) le condizioni di sicurezza in cui, per i vari settori di attività, si svolge il lavoro « marginale »;

c) quali interventi sono effettuati dagli organi e dagli enti preposti alla prevenzione ed al controllo delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle singole zone e per settore di attività;

d) quali sono, in relazione alla vigente legislazione, i poteri degli organi preposti all'assunzione della manodopera, alla prevenzione ed alla sicurezza e come vengono esercitati;

e) quanta parte della manodopera, e con prevalenza in quali settori o zone, è assunta al di fuori della normativa vigente;

f) quale è l'incidenza, nei lavori marginali, del cosiddetto « caporalato », da chi viene gestito, da chi è promosso o sostenuto, e quali condizioni impone;

g) quali ditte, imprese o settori di attività ricorrono all'intermediazione del « caporalato ».

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dall'autorità giudiziaria.

ART. 5.

1. Per eventuali accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della collaborazione del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

1. Per quanto concerne la opposizione del segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 7.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. All'esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

ART. 9.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti un vicepresidente ed un segretario che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 10.

1. Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1.

ART. 11.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione del vicepresidente e del segretario e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la pre-

senza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 12.

1. Per i servizi di segreteria della Commissione dispone il Presidente della Camera dei deputati.

ART. 13.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

ART. 14.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.